

# STATUTO SOCIALE

*Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale  
e di Cultura Marinara*

***Circolo Nautico “Il CORALLO - Mimmo Marchica”***

Volta al Pubblico Interesse ed al Rispetto dell'Ambiente

Città di Sciacca Terme – AG



*Fondata nel 1975*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Costituzione e denominazione	pag. 5
Art. 2	Scopi e attività	pag. 6
Art. 3	Rapporti con altre Associazioni, Federazioni e/o Enti	pag. 8
Art. 4	Sedi	pag. 8
Art. 5	Durata	pag. 9
Art. 6	Emblema e colori sociali	pag. 9

## **TITOLO II – I SOCI**

Art. 7	I Soci	pag. 9
Art. 8	Ammissione alla qualità di Socio	pag. 12
Art. 9	Libro Mastro ed Albo del Sodalizio	pag. 13
Art. 10	Diritti e doveri dei Soci	pag. 14
Art. 11	Perdita della qualità di Socio	pag. 15

## **TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

Art. 12	Organi Sociali	pag. 18
Art. 13	L'Assemblea dei Soci	pag. 18
Art. 14	Compiti e attribuzioni dell'Assemblea	pag. 19
Art. 15	L'Assemblea Straord. Elett. per il rinnovo degli Org. Sociali	pag. 20
Art. 16	Il Consiglio Direttivo	pag. 23
Art. 17	Il Presidente	pag. 25
Art. 18	Il Vice Presidente	pag. 26
Art. 19	Il Segretario ed il Tesoriere	pag. 27
Art. 20	Il Collegio dei Probiviri	pag. 27
Art. 21	Giustizia disciplinare interna	pag. 29
Art. 22	Le Istruzioni di Procedura per i Provv. Disc. e Contenziosi	pag. 30
Art. 23	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 31

## TITOLO IV – DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 24	Dei Lavoratori e Volontari	pag. 33
---------	----------------------------	---------

## TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25	Del Patrimonio	pag. 34
Art. 26	Il Patrimonio e divieto di distribuire gli utili	pag. 34
Art. 27	Dell'Esercizio Sociale	pag. 34
Art. 28	Scioglimento	pag. 35
Art. 29	Disposizioni finali	pag. 35
Art. 30	Clausola compromissoria	pag. 35
Art. 31	Norme di rinvio	pag. 35

\*\*\*\*\*

Modifiche apportate allo Statuto Sociale dall'Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale e di Cultura Marinara Circolo Nautico “Il Corallo - Mimmo Marchica” per l'adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m. e del Terzo Settore della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, nonché dell'Art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002; (redatto in conformità al modello predisposto dalla Rete Associativa Centro Nazionale Sportivo Libertas - APS ad uso delle A.S.D. e delle A.P.S. aderenti e approvato con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore n. 34/132 del 27 luglio 2023).

L'attuale Statuto Sociale è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 dicembre 2023 con delibera n. tre, giusta convocazione prot. n. 114 del 20 novembre 2023 ed è depositato agli atti di Segreteria di questa Associazione ed annulla il precedente del 25 gennaio 2009.

Il presente Statuto Sociale è esente dall'Imposta di bollo e dall'Imposta di Registro ai sensi dell'Art. 1, comma 646 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) “*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*” ed ai sensi dell'Art. 82 - commi 3<sup>e</sup> e 4<sup>e</sup> del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

## **LEGENDA**

### **ABBREVIAZIONI UTILIZZATE:**

ASD = Associazione Sportiva Dilettantistica

APS = Associazione di Promozione Sociale

Cod. Civ. = Codice Civile

C.D. = Consiglio Direttivo;

CNC = Circolo Nautico “Il Corallo Mimmo Marchica”

C.P. = Collegio dei Probiviri

C.R.C. = Collegio dei Revisori dei Conti

D.Lgs. = Decreto Legislativo

G.U.R.I = Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

O.N.U. = Organizzazione delle Nazioni Unite

Pr. = Presidente

P.C. = Protezione Civile

St. S. = Statuto Sociale

VPr. = Vice Presidente

RSN = Responsabile della Sede Nautica

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**

Costituzione Italiana Artt. 18 e 33

Codice Civile Art. 36 e seguenti

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983

Legge n. 266 del 11 agosto 1991 – Legge Quadro sul Volontariato

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 Art. 90 – Legge Finanziaria 2003 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo Settore

D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici

D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 - Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge Regionale n. 14 del 31 agosto 1998 – Norme in materia di Protezione Civile

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

*(Costituzione e denominazione)*

- I. E' costituita l'**Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale** denominata **Circolo Nautico “Il Corallo - Mimmo Marchica”**, di Cultura Marinara volta al Pubblico Interesse ed al rispetto dell'Ambiente, in breve ASD - APS Circolo Nautico “Il Corallo - Mimmo Marchica”, con sede legale a Sciacca (AG) in via Lido Esperanto n. 49, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'Art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, ove operativa, dall'Art. 8 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del primo libro Codice Civile e della normativa vigente in materia.
- II. Essa è stata riconosciuta con D. Ministeriale del 28 febbraio 1983 emanato dal Ministero della Marina Mercantile – pubblicato sulla G.U.R.I. n. 139 del 23 maggio 1983 – ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n. 50 del 11 febbraio 1971.
- III. L'Associazione è retta dalle presenti Norme Statutarie e dai Regolamenti interni, fondati su forme di ordinamento a base democratica.
- IV. L'Associazione costituita trae diretta ispirazione dai principi dettati dagli Artt. 18 e 33 della Costituzione Italiana; quest'ultima ha introdotto il nuovo comma: “*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*” e dall'Art. 36 del Codice Civile e rimane in giudizio del Socio cui è conferita la Presidenza.
- V. Il presente Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento degli Associati e li vincola alla sua osservanza, all'ottemperanza dei connessi Regolamenti Interni ed al rispetto delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
- VI. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “*Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale*”, anche in acronimo ASD - APS.
- VII. L' ASD - APS Circolo Nautico “Il Corallo - Mimmo Marchica”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati e l'elettività delle cariche associative.

VIII. L'Associazione si è costituita con atto pubblico del notaio Riccardo Pelella in Menfi, l'11 gennaio 1975 rep. 1556, registrato a Sciacca all'Ufficio Registro il 27 gennaio 1975 al n. 361 vol. 207.

IX. Il codice fiscale dell'Associazione è il seguente: **83004190845**.

## **Articolo 2** *(Scopi ed Attività)*

- I. L'Associazione è volta al pubblico interesse e non persegue alcuno scopo di lucro e/o provento (questo nell'accezione di significato di profitto); si acclara pertanto che durante la vita del Sodalizio è fatto divieto inderogabile la redistribuzione, anche indiretta, di alcun avanzo di gestione o qualsivoglia tipologia di capitale, fondi e riserve comunque denominati, in forma di profitto dagli Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- II. Eventuali avanzi di gestione conseguiti dallo svolgimento di attività poste in essere dall'Associazione dovranno essere investiti per intero nell'ottica di una migliore attuazione dei fini istituzionali o all'incremento del proprio patrimonio.
- III. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, pertanto è fatto divieto di coinvolgere l'Associazione nell'attività politica dei partiti, a qualunque titolo.
- IV. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. 36/2021 e successive integrazioni, svolge in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alle discipline sportive marine, incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017, n. 1730 del 23 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni.
- V. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale e ricreativo in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
- VI. L'Associazione si propone i seguenti scopi:
  - a. di promuovere, organizzare e favorire la pratica e la conoscenza di tutte le attività marinesche comprese quelle sportive dilettantistiche e tali, nel particolare la vela, la pesca sportiva, le attività subacquee, il canottaggio, lo sci nautico, il nuoto e la motonautica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e simili;
  - b. di promuovere ed incrementare il Turismo Marinaro, tenuto conto che la città di Sciacca Terme è posta sulle rive del Mediterraneo;

- c. di promuovere la cultura del rispetto e della protezione dell'ambiente marino e degli ecosistemi oltre che della salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico che il mare conserva;
- d. di salvaguardare la vita umana in mare, contribuendo alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in mare con azioni di assistenza e soccorso diretto o in concorso con gli Enti preposti;
- e. di contribuire a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivante dalle calamità naturali, dalle catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- f. di svolgere e di promuovere attività volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di rischio connesse con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso di eventi calamitosi e ogni altra iniziativa indifferibile volta al superamento delle emergenze, in conformità con le direttive della Protezione Civile e delle Autorità competenti, ai sensi delle Leggi vigenti;
- g. di gestire impianti di proprietà e/o in affitto e/o a qualunque altro titolo di concessione di tipo portuale e/o sportivo dedicati alle attività sociali;
- h. di intraprendere, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, iniziative di sostegno ed integrazione sociale in favore di soggetti con situazioni di svantaggio, attraverso la partecipazione e la promozione della pratica sportiva;
- i. di organizzare le attività sportive ed amatoriali dei Soci e dei cittadini interessati nel rispetto delle disposizioni delle Federazioni Nazionali ovvero di Associazioni di promozione sportiva, culturale e sociale;
- j. di contribuire alla diffusione della cultura del mare, della sua difesa dall'inquinamento, anche da un punto di vista scientifico; promuovendo in tal senso iniziative di studio, di didattica e di ricerca per la fruizione sostenibile di tale risorsa;
- k. di promuovere iniziative di sostegno ed integrazione sociale nel rispetto del principio di pari opportunità e garantendo condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all'attività sportiva;
- l. di promuovere anche la costruzione di impianti sportivi e ricreativi;
- m. di organizzare e gestire attività turistico-marinare di interesse sociale e culturale;
- n. di promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata e della parità di genere;
- o. contribuire all'utilizzo e/o riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi delle normative vigenti;

- p. di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle istituzionali, tenuto conto dei limiti previsti dall'Art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, purché strettamente connesse al fine istituzionale dell'Associazione quali: attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, la vendita di articoli sportivi, la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e turistica compresa la partecipazione a manifestazioni fieristiche, con lo svolgimento di azioni pubblicitarie e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- VII. L'Associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi, accettazione di donazioni, lasciti e contributi, da destinare alla realizzazione di attività di interesse statutarie. L'attività in argomento può essere altresì finanziata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione, previo compenso, di beni o servizi di modico valore.

### **Articolo 3**

*(Rapporti con altre Associazioni, Federazioni e/o Enti)*

- I. L'Associazione si riconosce in tutti i Soggetti di ricorrente elettiva affinità e comunque nei limiti della coerenza ideologica al proprio Statuto.
- II. Nei vincoli della superiore affermazione, Essa si conforma agli Statuti, ai Regolamenti ed alle indicazioni delle Federazioni Nazionali e/o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI, ovvero degli Enti di Promozione Sociale, Turistico-ricreativa e Culturale, cui aderisce e/o si affilia.
- III. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere, ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 (*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*).
- IV. L'Associazione per conseguire più efficacemente gli scopi statutari, collabora con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, stipula accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati (Comuni, Provincie Scuole, Autorità Portuale, Cooperative, ecc.) ai sensi delle vigenti Leggi.

### **Articolo 4**

*(Sede)*

- I. L'Associazione in atto ha sede legale nella città di Sciacca Terme nella località Stazzone in via Lido Esperanto n. 49, mentre la sede nautica è ubicata in Piazza Marinai d'Italia Molo di Ponente del porto di Sciacca.
- II. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza. In tale ipotesi il Legale Rappresentante del Sodalizio ne curerà gli aspetti organizzativi.

- III. Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio sia il logo del Sodalizio, sia l'uso della locuzione “*Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale*”, anche in acronimo ASD - APS.

## **Articolo 5**

*(Durata)*

La durata dell' ASD - APS “*Il Corallo - Mimmo Marchica*” è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, come specificato nell'Art. 13, comma IV e al successivo Art. 28.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, è obbligo di devolvere il patrimonio del Sodalizio ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ad enti volti a scopi di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **Articolo 6**

*(Emblema e colori sociali)*

I colori sociali del Circolo sono il rosso ed il blu (il rosso del corallo ed il blu del mare). L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un ramo di corallo rosso, una ruota di timone, un veliero con scritta “*dal 1975*”, sullo sfondo di mare e cielo. Tale emblema pur immutabile nella sua sostanza, potrà comunque essere rappresentato in veste grafica diversa laddove ritenuto utile.

# **TITOLO II – I SOCI**

## **Articolo 7**

*(I Soci – La loro qualità)*

- I. Sono Soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione. Essi hanno i medesimi diritti, senza distinzione alcuna, “... *di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...*” (Art. 3 della Costituzione Italiana) e che esercitano nel rispetto delle Norme Statutarie, dei Regolamenti interni e delle norme Europee, Statali e Regionali.
- II. Il numero dei Soci è illimitato. Al Circolo possono aderire tutti i cittadini sia dell'Unione Europea e sia di quelle nazioni riconosciute dall'O.N.U., senza distinzione alcuna, che abbiano interessi coerenti con le finalità e le attività svolte dall'Associazione.

- III. Il rapporto associativo è uniforme in ordine al rispetto delle norme statutarie per tutte le figure dei Soci indipendentemente dalla tipologia, ed è esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- IV. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze alla buona riuscita delle attività programmate dal Sodalizio Marinaro.
- V. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
- a. Soci fondatori;
  - b. Soci onorari;
  - c. Soci benemeriti;
  - d. Soci ordinari;
  - e. Soci allievi.
- VI. La particolare qualifica di Socio, così come disciplinata dal presente Statuto, è suscettibile di variazione al mutare dell'età o di altra qualificazione, talché un soggetto può perdere la qualifica di una particolare tipologia di Socio per rivestirne un'altra.
- VII. Sono Soci Fondatori coloro che, legati da vincolo associativo, hanno preso parte all'Atto Costitutivo del CNC; della qualità di Socio Fondatore sarà fatta specifica menzione nel Libro Mastro dei Soci di obbligatoria costituzione (Art. 9 del presente Statuto).
- VIII. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari le persone che si siano distinte in attività Istituzionali, di carattere sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o letterario, le cui qualità appaiano palesi ed evidenti a tutti o, per attività particolarmente meritoria in favore dell'Associazione.
- a) Si diventa Socio Onorario a seguito di delibera assunta a maggioranza semplice dall'Assemblea, previa proposta del Presidente.
  - b) Il Socio Onorario è esentato dall'obbligo del versamento sia della quota di iscrizione sia di quella associativa annuale, non è eleggibile alle cariche sociali e ha diritto di voto in Assemblea.
  - c) Questo ha, tuttavia, diritto a fruire degli altri benefici attribuiti ai Soci ordinari.
  - d) Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione di Socio Onorario dovrà compilare la scheda di ammissione standard contenente i dati personali.
  - e) Della qualità di Socio Onorario sarà fatta specifica menzione nel Libro Mastro dei Soci di cui all'Art. 9 del presente Statuto Sociale.
- IX. L'Assemblea Generale, su proposta del Presidente, può nominare Socio Benemerito colui che sia in possesso di particolari meriti nei confronti dell'intera collettività o dell'Associazione. Costoro verseranno unicamente la prevista quota associativa annuale.

- a) Sono, altresì, Benemeriti i Soci che abbiano raggiunto il 25° anno di iscrizione al Sodalizio e che, a discrezione del Consiglio Direttivo, abbiano dimostrato reali e tangibili meriti di attaccamento, dedizione e passione per l'Associazione, operando con instancabile vigore.
  - b) Questi ultimi verseranno unicamente la prevista quota associativa annuale ridotta del 50 %. Di ciò sarà fatta menzione nel Libro Mastro dei Soci e data comunicazione all'Assemblea alla prima seduta utile. Essi hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
- X. Sono Soci Ordinari coloro che verranno ammessi al Sodalizio a giudizio insindacabile del C.D.; essi hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. All'atto dell'ammissione verseranno le previste quote d'iscrizione ed associativa annuale.
- XI. Possono altresì acquisire la qualità di Socio Ordinario, a seguito di espressa istanza giustamente accolta a giudizio insindacabile dal C.D. e nel beneficio delle modalità di accesso appresso descritte:
- a) i coniugi dei Soci: costoro verseranno unicamente la prevista quota associativa annuale;
  - b) i figli dei Soci maggiorenni; qualunque sia la loro età verseranno in misura dimezzata la prevista quota di iscrizione e inoltre se studenti (comprovato da certificato di frequenza) fino al 25° anno di età, pagheranno unicamente in misura dimezzata la prevista quota associativa annuale, diversamente pagheranno l'intera quota associativa annuale.
- XII. Sono Soci Allievi i giovani minore di età, figli di Soci ovvero figli di non Soci, ammessi al Sodalizio a giudizio insindacabile del CD. In ambedue i casi, contestualmente all'istanza di iscrizione controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, dovrà essere prodotto per iscritto dal genitore esercente la patria potestà il consenso e la liberatoria da ogni responsabilità connessa alla partecipazione del minore alle attività sociali e sportive. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.
- a) I Soci minori non usufruiscono del diritto di eleggibilità a cariche sociali; il diritto di voto è esercitato sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi e si avvale del diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, o il titolare della responsabilità genitoriale.
  - b) Gli ex Soci Allievi, al raggiungimento del 18° anno di età se studenti (comprovato da certificato di frequenza) fino al 25° anno di età pagheranno unicamente in misura dimezzata la prevista quota associativa annuale, diversamente pagheranno l'intera quota associativa annuale
  - c) Al compimento della maggiore età i minori acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche sociali, se in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme statutarie.

## Articolo 8

### *(Ammissione alla qualità di Socio)*

- I. Per l'ammissione al Sodalizio, l'aspirante Socio deve produrre apposita istanza (utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto dalla Segreteria della Presidenza). L'accettazione come anche il diniego dell'istanza è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
- II. La delibera di diniego è assunta con motivato e insindacabile giudizio. Avverso il diniego non sono previsti rimedi. Tuttavia, la qualifica di Socio si acquisisce effettivamente al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta.
- III. Requisito preclusivo e preliminare per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione è l'assenza di condanne penali per delitti dolosi contro la persona, opportunamente attestata dalla esibizione del casellario giudiziario. Si prescinde dall'esibizione del predetto casellario giudiziale allorquando la domanda di ammissione è controfirmata da almeno tre Soci con non meno di tre anni di anzianità associativa.
- IV. Per l'ammissione al Sodalizio dei coniugi e dei congiunti dei Soci con grado di parentela sino al 1° grado (figli o genitori), dei Soci allievi, che ne facciano richiesta, si prescinde dall'esibizione del casellario giudiziario.
  - a. È fatta eccezione per quanto attiene le credenziali dei Soci accreditanti nei casi dei coniugi e dei congiunti dei Soci con grado di parentela sino al 1° grado (figli o genitori) e/o di Soci allievi, che intendono acquisire lo status di Socio Ordinario, di cui al precedente Art. 7, comma IX.
  - b. Per l'ammissione nella qualità di Socio dei coniugi dei Soci ordinari defunti, che ne facciano espressa istanza valgono le stesse modalità, già previste al precedente Art. 7, comma IX punto b).
- V. L'aspirante Socio dovrà altresì produrre contestualmente all'istanza, dichiarazione firmata sostitutiva di atto notorio, con la quale si impegna (se ammesso) a liberare il Sodalizio, nella persona del suo Legale Rappresentante, da ogni responsabilità ed obbligo connessi ad eventuali danni materiali e fisici, causati a sé medesimo o a terzi, derivanti dalle attività di utilizzo e fruizione delle strutture sociali, nautiche e delle relative attrezzature.
- VI. La domanda del Socio minore di età, dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà sul modello appositamente predisposto nei modi già ivi previsti al precedente Art.7, comma XI e per gli effetti indicati al presente Articolo, comma IV.
- VII. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, nella persona del loro Legale Rappresentante, Enti e/o Associazioni.

- VIII. Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera identificativa attestante il profilo di appartenenza al Sodalizio, ovvero la tessera elettronica (badge).
- IX. L'ammissione al Sodalizio del nuovo Socio è subordinata al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale nei modi e nella misura prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.

### **Articolo 9**

#### *(Libro Mastro dei Soci ed Albo del Sodalizio)*

- I. È costituito il Libro Mastro dei Soci, documento ufficiale in cui sono registrati tutti gli eventi maggiormente significativi della vita del Sodalizio.
- II. Il Libro Mastro è curato dal “*Socio Curatore del Cerimoniale*” del Sodalizio (designato dal Consiglio Direttivo), che provvederà al suo aggiornamento regolare e continuo. Esso deve prevedere un'appendice finale in bianco per eventuali successive trascrizioni durante l'anno.
- III. Il Libro Mastro dovrà riprodurre, il nominativo, l'immagine fotografica, l'anno di ingresso e l'eventuale breve curriculum del Socio e fare menzione dei Soci Benemeriti ed Onorari.
- IV. Relativamente ai Soci cessati dalla loro qualità per motivi di indegnità, il “Curatore del Cerimoniale” del Sodalizio provvederà a trascrivere nell'appendice finale, unicamente nell'edizione dell'anno in corso, il loro nominativo, la sanzione e la data.
- V. L'Albo del Sodalizio è costituito sia nella forma cartacea sia in quella online. Il Sodalizio, al fine di ottemperare alla normativa vigente e di facilitare la conoscenza delle informazioni anche a chi non in possesso della strumentazione informatica, associa all'albo digitale quello cartaceo.
- VI. L'albo cartaceo è istituito presso la Sede Nautica in Piazza Marinai d'Italia, mentre quello digitale nel sito istituzionale [www.circolonauticoilcorallo.it](http://www.circolonauticoilcorallo.it).
- VII. All'Albo verranno pubblicate tutte le deliberazioni e le comunicazioni di rilievo, mentre i semplici avvisi verranno pubblicizzati dal Presidente o alternativamente e/o congiuntamente sul sito web e/o attraverso le piattaforme social (WhatsApp).
- VIII. L'Albo del Sodalizio verrà curato dal Segretario della Presidenza e resta il mezzo di comunicazione ufficiale ai Soci di tutte le determinazioni e le deliberazioni.
- IX. Le comunicazioni affisse all'Albo devono prevedere la data di scadenza dell'affissione non inferiore ai quindici giorni, trascorsi i quali verranno archiviati. La pubblicazione all'albo costituisce pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre, per i soggetti ivi espressamente nominati, dall'ultimo giorno della pubblicazione.

**Articolo 10**  
*(Diritti e doveri dei Soci)*

- I. Hanno diritto al voto tutti i Soci che hanno raggiunto la maggiore età se in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso.
- II. I Soci che hanno raggiunto la maggiore età sono eleggibili alle cariche sociali, nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo Art. 14, comma VIII, fatta eccezione per i Soci Onorari ai sensi del precedente Art. 7, comma VII.
- III. Il Socio ha il diritto - dovere di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dal Sodalizio, di frequentare la Sede Sociale e/o la Sede Nautica, di servirsi, se assegnatogli, dell'approdo riservato ai natanti, nonché di fruire dei beni di proprietà dell'Associazione
- IV. Sono ammessi alla frequentazione delle Sedi Sociali e/o della Sede Nautica i familiari del Socio, a condizione che gli stessi siano accompagnati dall'Associato.
- V. Il Socio libera il Sodalizio, nella persona del Legale Rappresentante, da ogni responsabilità ed obbligo connessi ad eventuali danni materiali e fisici, causati a sé medesimo o a terzi, derivanti dall'attività di utilizzo dei beni, dalla fruizione delle sedi sociali e delle relative attrezzature. Il Socio, altresì, rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto di associazione e rimette agli Organi Sociali di competenza la decisione.
- VI. I Soci hanno il dovere di corrispondere, nei modi e nella misura indicati dal Consiglio Direttivo, le quote sociali previste e tali, la quota associativa annuale, la quota ormeggio, le eventuali quote una tantum deliberate dal Consiglio Direttivo.
- VII. I Soci hanno il dovere di comunicare al Presidente o al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) la presenza nei locali sociali di eventuali situazioni di pericolo che possono in astratto nuocere all'incolumità dei Soci o dei terzi.
- VIII. Il Socio ha facoltà di invitare presso la Sede Sociale e/o la Sede Nautica i propri ospiti, purché in numero limitato ed accompagnati dallo stesso. Tale facoltà non è attribuita agli ex soci espulsi per indegnità, per i quali è fatto divieto assoluto di frequentare i locali dell'Associazione.
- IX. Gli ospiti come anche i Soci sono tenuti a un comportamento corretto e ad osservare le norme sulla sicurezza contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi pubblicato sul sito dell'Associazione e all'Albo cartaceo e digitale, che si danno per conosciute.
- X. Il Socio è responsabile disciplinarmente del comportamento dei propri ospiti e, in concorso con questi, dei danni arrecati da costoro a terzi o ai beni del sodalizio.
- XI. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto assoluto del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e all'osservanza delle decisioni adottate dagli Organi

Sociali, nonché alla partecipazione delle attività sportive, culturali, sociali e di formazione sulla sicurezza promossi annualmente dall'Associazione.

- XII. Il Socio è tenuto al rispetto dei principi universali di solidarietà ed eguaglianza, dei principi etici dello sport e della diversità culturale.
- XIII. Il Socio è tenuto a tenere un comportamento corretto, leale, schietto, decoroso e dignitoso nei confronti dell'Associazione, dei suoi iscritti e dei terzi, condizioni queste per il mantenimento dello stato di Socio. Lo stesso deve, altresì, astenersi rigorosamente da qualsivoglia atto che possa nuocere al Sodalizio e ledere l'immagine e gli interessi dello stesso.
- XIV. Il Socio resosi oggetto di qualsivoglia atto di inosservanza delle norme statutarie e delle disposizioni interne ovvero di azioni che possano nuocere il Sodalizio e ledere l'immagine e gli interessi dello stesso è rinviato a giudizio disciplinare per la comminazione delle relative sanzioni.
- XV. Il Socio è invitato a frequentare con assiduità la Sede Sociale e, in particolare, visiti abitualmente l'Albo e il sito del sodalizio, ovvero gli altri mezzi di comunicazione di cui il Circolo si serve per adempiere ai doveri di informazione (informatica/web,) al fine di avere contezza delle deliberazioni, disposizioni e quant'altro riguarda la vita associativa.
- XVI. I Soci sono sempre tenuti:
- a) a mantenere un atteggiamento responsabile e dignitoso, non lesivo del buon nome dell'Associazione in occasione di gare, tornei e manifestazioni anche esterne;
  - b) a partecipare, unitamente agli altri Soci, alle attività promosse dall'Associazione;
  - c) nel caso di eventuali iniziative personali quali la proposizione di progetti, iniziative sportive e promozionali, dovranno sempre essere preventivamente sottoposte all'esame del Direttivo;
  - d) ad astenersi da condotte in contrasto con lo spirito dell'Associazione o lesive dei Soci.
- XVII. Le dimissioni da Socio o da qualsiasi carica vanno sempre presentate per iscritto al Presidente del Circolo, con contestuale restituzione della tessera sociale e di quant'altro di proprietà dell'Associazione. Le dimissioni non esonerano il Socio dal dovere di regolarizzare le quote sociali.

### **Articolo 11**

*(Perdita della qualità di Socio)*

- I. Il Socio perde la propria qualità per le seguenti cause:
- a. per decesso;
  - b. per dimissioni;

- c. per morosità (mancato pagamento delle quote sociali);
  - d. per indegnità;
  - e. per esclusione.
- II. La qualità di Socio si perde per decesso. Il coniuge superstite o, se questi non eserciti tale facoltà, ad uno dei figli è consentito il subentro, nei modi stabiliti dall'Art. 7, comma X, lettera a) e b).
- III. L'Associato può in qualsiasi momento notificare al Presidente la sua volontà di rassegnare le dimissioni dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Pr. Le dimissioni, vanno notificate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata ovvero tramite Pec, almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso, il C.D. esita la presa d'atto con propria deliberazione e la rende pubblica all'Albo del Sodalizio.
- IV. Il mancato o ritardato pagamento dà luogo allo stato di morosità. Al protrarsi dello stato di morosità per oltre quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale, il Tesoriere costituisce in mora il debitore inadempiente mediante intimazione o richiesta per iscritto a pagare (Art. 1219 C.C. - Costituzione in mora), assegnando allo stesso il termine di 15 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, ciò comporterà la decadenza automatica dello stato di Socio, salvo il diritto del recupero forzato delle somme dovute.
- a) Trascorso infruttuosamente tale termine, il Tesoriere, con le modalità di cui alle "Linee Guida", comunica al Presidente il permanere dello stato di morosità e l'automatica decadenza.
  - b) La decadenza ha luogo senza necessità di formalità alcuna e comunicata al Socio con una semplice comunicazione scritta ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo.
- V. L'indegnità costituisce causa di irrogazione di sanzione disciplinare (la più grave delle quali l'espulsione). Costituiscono cause di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del Codice Etico, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione e, in generale, l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, a cui si rimanda all'Art. 21 e 22 del presente Statuto Sociale.
- VI. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo valutato il comportamento del Socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) il richiamo scritto;
  - b) la sospensione temporanea della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore a sei mesi;
  - c) il ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

- VII. Il Consiglio Direttivo irrogherà le sanzioni disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità e della ripetitività della condotta lesiva e degli eventuali episodi di recidiva. Il Consiglio Direttivo prima di disporre la sanzione dovrà contestare per iscritto al Socio l'addebito, così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 21 giorni, controdeduzioni e difese per un corretto esame della questione, con facoltà del Socio di essere sentito.
- a) All'esito dell'esame delle controdeduzioni e difese o in assenza di memorie e note a discolta, al termine del periodo di 21 giorni, il Consiglio Direttivo potrà adottare la relativa decisione e comunicarla al Socio. Ad esito negativo il Socio, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri.
  - b) Dopo una esaustiva istruttoria e sentito il Socio, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, potrà riformare o confermare la sanzione comminata dal Consiglio Direttivo. Della decisione verrà data comunicazione scritta al Socio.
  - c) I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
  - d) È, altresì, causa di esclusione l'adesione ad altro Circolo di eguale scopo sociale, con sede legale nella città di Sciacca, con compiti di direzione, di gestione o di Organo di Garanzia. In tale ipotesi la decadenza opera automaticamente, con facoltà di prova da parte dell'interessato.
  - e) Nel caso di violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'Associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 21 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta la legittimità del provvedimento.
  - f) Detto ricorso sarà istruito in modo indipendente ed imparziale dal C.P..
  - g) Il provvedimento di esclusione rimane efficace fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- VIII. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione e non può vantare alcun diritto sul patrimonio. Permane il dovere del Socio di regolarizzare le quote sociali di cui è debitore.
- IX. Le quote sociali sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili e, in nessun caso possono essere restituite agli associati e/o ai loro eredi.

## **TITOLO III – ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 12** *(Organi Sociali)*

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa e agisce sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Le cariche sociali sono elettive.

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- I. L'Assemblea dei Soci
- II. Il Consiglio Direttivo
- III. Il Presidente
- IV. Il Collegio dei Probiviri
- V. Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **Articolo 13** *(L'Assemblea dei Soci)*

- I. L'Assemblea dei Soci costituisce il luogo di confronto atto ad assicurare una corretta vita sociale.
- II. È il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione. È convocata almeno una volta l'anno in via Ordinaria per l'approvazione del bilancio sociale consuntivo e preventivo.
- III. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in presenza dei seguenti requisiti:
  - a. la convocazione dell'Assemblea dovrà avere luogo per iscritto e pubblicata all'Albo del Sodalizio almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo in cui avverrà la seduta;
  - b. sia presente in prima convocazione la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti;
  - c. le delibere sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti.
- IV. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle seguenti materie:
  - a. modifiche statutarie;
  - b. fusione, scissione e trasformazione;
  - c. scioglimento;
  - d. a richiesta del Consiglio Direttivo;
  - e. a richiesta di almeno un 10% degli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali.
- V. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in presenza dei seguenti requisiti:

- a. pubblicazione dell'ordine del giorno da trattare all'albo sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui avverrà la seduta;
  - b. siano presenti in prima convocazione i 2/3 dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione almeno la metà più uno dei Soci. Le delibere vengono adottate con la maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea;
  - c. nel corso dell'approvazione di proposta di modifica parziale o totale dello Statuto Sociale, eccezionalmente in considerazione della fattispecie di che trattasi, sarà validamente costituita se presenti, in prima convocazione i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e avrà efficacia con il voto favorevole espresso da almeno i 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea;
  - d. la delibera di scioglimento dell'Associazione sarà validamente costituita se presenti i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
- VI. Nelle Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
- VII. I Soci che per documentati e gravi motivi di salute o residenti in altra provincia sono impediti nella partecipazione in presenza all'Assemblea potranno partecipare con la modalità a distanza, in video conferenza o in tele conferenza. In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità di verificare l'identità del Socio che partecipa. Non potendo garantire l'anonimato, il Socio che partecipa all'Assemblea in modalità di video conferenza non ha diritto a voto laddove è previsto il voto segreto. La partecipazione all'Assemblea a distanza è autorizzata dal Consiglio Direttivo.
- VIII. L'Assemblea esprime ordinariamente la propria volontà per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto. Sono a scrutinio segreto tutte le votazioni che riguardino l'elezione delle cariche sociali o il conferimento di particolari incarichi. In tale ultima ipotesi dovrà essere costituito il Seggio Elettorale, designato dal Presidente del Circolo, composto da tre Soci, di cui uno con funzione di Presidente e due di scrutatori.
- IX. Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale dal Segretario del Circolo o da altro Socio all'uopo designato dal Presidente. A conclusione dei lavori Assembleari il Verbale dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente.
- X. L'Assemblea esprime la propria volontà mediante voto per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto (preventivamente concordato). In questo ultimo caso verranno designati dal Presidente due scrutatori tra i Soci presenti.

#### **Articolo 14**

*(Compiti e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci)*

- I. L'Assemblea delibera:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - b. l'elezione degli Organi Sociali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri;
  - c. l'approvazione dei Regolamenti Interni;
  - d. l'individuazione di nuovi Soci Onorari e Benemeriti;
  - e. il giudizio definitivo sui casi di indegnità rinviati dal Collegio dei Probiviri;
  - f. la modifica dello Statuto;
  - g. la revoca dei poteri degli amministratori;
  - h. di promuovere l'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - i. la ratifica della sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
  - j. la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - k. esamina e delibera sul ricorso di "esclusione" presentato dal Socio sull'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato come stabilito dall'Art. 11, comma VI
  - l. in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo, determina le modalità di riesame del bilancio ivi compresa la eventuale nomina di uno o più componenti con funzione di commissario per la relativa approvazione.
- II. Le determinazioni ed i pronunciamenti dell'Assemblea, ove comportino giudizi e/o decisioni in senso stretto, devono essere formalizzate mediante deliberazioni e assumere la forma di provvedimento presidenziale.
- III. Le delibere dell'Assemblea impegnano tutti gli Associati, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.
- IV. La nomina dei liquidatori nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 15**

*(L'Assemblea Straordinaria Elettorale per il rinnovo degli Organi Sociali)*

- I. L'Assemblea Straordinaria Elettorale è costituita per procedere al rinnovo degli Organi Sociali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti, cessati per naturale scadenza, surroga dei componenti decaduti, dimissionari o deceduti.
- II. Per la valida costituzione è necessario il quorum del 50% più uno dei Soci degli aventi diritto.
- III. Le elezioni vengono indette, con almeno ventuno giorni di anticipo dalla votazione, con formale provvedimento dal Presidente, che ne fissa la data, l'ora e la sede dove dovranno avere luogo.

- IV. Il provvedimento di indizione dovrà essere pubblicato all'Albo del Sodalizio e data ampia diffusione con tutti i mezzi ritenuti idonei.
- V. Il Consiglio Direttivo fissa la data, l'ora di inizio e chiusura (prefissata di norma nella fascia oraria 09.00/17.00) dell'Assemblea Elettorale con almeno ventuno giorni di anticipo.
- VI. Entro il termine perentorio dei quindici giorni dalla data d'indizione delle Consultazioni Elettorali i Soci potranno depositare presso la Segreteria della Presidenza la propria candidatura con l'indicazione delle proprie generalità, l'Organo Sociale per il quale concorrono, con allegata copia del documento d'identità. Non sono da considerarsi ammissibili le candidature pervenute fuori termine.
- VII. Qualora le candidature per uno o più Organi sociali dovessero essere in numero inferiore rispetto ai soggetti da eleggere verrà disposto il rinvio dell'elezione di tali organi ad altra data, mentre avranno regolarmente luogo quelle degli Organi le cui liste assicurano un numero sufficiente di candidature.
- VIII. Le votazioni potranno validamente essere celebrate se verrà depositato almeno il seguente numero di candidature:
- a. non meno di 10 candidature per il Consiglio Direttivo, stante il Consiglio composto da sette membri;
  - b. non meno di 5 candidature per il Collegio dei Probiviri, stante che tale organo è composto da tre soggetti;
  - c. non meno di 5 candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti, stante che la sua composizione consta di tre membri.
- IX. Le Consultazioni Elettorali rinviate dovranno celebrarsi non prima di un mese e, comunque entro i tre mesi successivi, dalla prima competizione elettorale, nel caso in cui non dovesse essere acquisito entro il termine sopra indicato un numero congruo di candidature per i vari Organi Sociali, che vengono fissate in:
- a) almeno 10 candidature per il Consiglio Direttivo;
  - b) almeno 5 candidature per il Collegio dei Probiviri;
  - c) almeno 5 candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti.
- X. Nell'ipotesi di rinvio delle elezioni di uno o più Organi Sociali verrà prorogato il mandato di quelli cessati fino all'insediamento degli eletti.
- XI. Sono elettori passivi alla carica:
- a. di Consigliere del Direttivo i soggetti con almeno tre anni di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in regola col pagamento delle quote sociali e non avere in corso sanzioni disciplinari aventi carattere definitivo;

- b. di Consigliere del Collegio dei Probiviri i soggetti con almeno tre anni di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in regola col pagamento delle quote sociali e di non avere in corso sanzioni disciplinari aventi carattere di definitività;
  - c. di Revisore dei Conti, i soggetti con almeno un anno di anzianità di Socio Ordinario e/o Benemerito, in regola con il pagamento delle quote sociali e di non avere in corso sanzioni disciplinari aventi carattere di definitività.
- XII. Non sono eleggibili i Soci che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e/o non siano stati da parte del CONI o di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, squalificati e/o sospesi per periodi superiori ad un anno.
- XIII. Tutte le Cariche Sociali sono elettive e danno solamente luogo a eventuali compensi per spese effettivamente sostenute (rimborso spese), preventivamente autorizzate dal Presidente e giustificate con adeguata documentazione probatoria.
- XIV. La Segreteria di Presidenza, entro due giorni dalla data fissata dell'Assemblea Straordinaria Elettorale per le elezioni in parola, verificata la regolarità delle istanze di candidatura, dato atto del possesso dei requisiti di eleggibilità ai sensi di quanto previsto dalle norme Statutarie, provvede alla predisposizione del seguente materiale elettorale: le schede elettorali (timbrate e vidimate), le liste elettorali e l'elenco dei votanti. Il Presidente del Sodalizio dispone l'immediata affissione all'Albo del Circolo e nei locali della sede sia delle liste elettorali sia l'elenco dei votanti.
- XV. Il giorno fissato per l'Assemblea Elettorale e le votazioni, da tenersi in unica giornata a partire dalle ore 9,00, il Presidente del Circolo, su designazione a maggioranza dei Soci presenti, (non candidati) costituisce il Seggio Elettorale composto da tre Soci elettori, di cui uno con la funzione di Presidente. La veste di candidato è incompatibile con la funzione di scrutatore.
- XVI. Eletto il seggio elettorale il Presidente del Circolo consegnerà al Presidente del Seggio il plico contenente le liste elettorali dei candidati, l'elenco degli aventi diritto al voto, il modello di verbale delle operazioni elettorali, le schede ed altro materiale utile alle votazioni.
- XVII. Il Presidente del Seggio Elettorale, terminate tutte le operazioni preliminari, apre le operazioni di voto.
- XVIII. Il Presidente del Seggio nello svolgimento della funzione è tenuto al rispetto delle anzidette procedure. Questo deve garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto e dirimere eventuali controversie insorte.
- XIX. In caso di disordini all'interno del Seggio, il Presidente dispone l'allontanamento di coloro che nuocciono all'ordinato svolgimento dell'esercizio del voto, avendo cura di annotare tali fatti nel verbale, che dovrà al termine trasmettere al Collegio dei Probiviri per le dovute determinazioni.

- XX. Il Presidente del Circolo dovrà provvedere ad allestire idonei spazi per garantire l'espressione segreta del voto.
- XXI. È facoltà dei Soci non in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso di regolarizzare la propria posizione debitoria entro la data di votazione, potendo, in tal modo, essere ammessi al voto.
- XXII. Ogni Socio è titolare di un voto, non è prevista la facoltà di delega del proprio voto ad altro Socio.
- XXIII. Per l'elezione di ciascun Organo Sociale l'elettore potrà esprimere un massimo di preferenze in favore di coloro che hanno formalizzato la propria candidatura, come appresso precisato:
- a) fino a 7 preferenze per il Consiglio Direttivo;
  - b) fino a 3 preferenze per i candidati al Collegio dei Probiviri;
  - c) fino a 3 preferenze per i candidati al Collegio dei Revisori.
- XXIV. Alle ore 17.00, fatti votare gli eventuali presenti in sala, il Presidente del seggio dichiara chiuse le votazioni e dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali proclamerà gli eletti.

## **Articolo 16**

### *(Il Consiglio Direttivo)*

- I. Il Consiglio Direttivo è l'Organo a cui è attribuita la gestione dell'Associazione, cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. È costituito da sette Soci, dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e i suoi membri sono rieleggibili.
- II. I Consiglieri alla prima seduta di Consiglio, da svolgersi in breve tempo e comunque entro sette giorni dalla proclamazione, dovranno:
  - a) sottoscrivere l'accettazione dell'incarico;
  - b) eleggere al proprio interno, a maggioranza semplice, il Presidente del C.D..
- III. Il C. D. è di norma presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
- IV. Il Consigliere all'atto dell'assunzione dell'incarico dovrà rendere la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, né in alcuna delle situazioni di cui al Dpr. n. 62/2013.
- V. Si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.
- VI. Il C. D. è convocato con avviso scritto dal Presidente, inviato con almeno cinque giorni di anticipo ai Consiglieri e pubblicato all'albo del Sodalizio. In caso di urgenza e di necessità i tempi di convocazione potranno essere ridotti.

- VII. Il quorum costitutivo per la validità della seduta è la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo (quattro) mentre le delibere sono legittimamente assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- VIII. Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dai Consiglieri presenti alla seduta e successivamente depositato in Segreteria. Il verbale, a richiesta motivata di uno dei Soci, potrà essere visionato o estrarne copia.
- IX. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo dovranno essere numerate e pubblicate all'Albo del Sodalizio dal Segretario.
- X. I poteri e gli obblighi del Consiglio Direttivo si sostanziano in:
- a) eleggere a maggioranza alla prima seduta utile dall'acclamazione il Presidente del Sodalizio, il vice Presidente, il Segretario della Presidenza, il Tesoriere, il Responsabile della Sede Nautica, il Responsabile degli Affari Legali e il Socio Curatore del Cerimoniale del Sodalizio;
  - b) deliberare sulle materie di propria competenza;
  - c) provvedere alla gestione amministrativa e finanziaria del Sodalizio, disponendo in tal senso di tutte le relative risorse patrimoniali;
  - d) di assumere, ove necessario, personale e provvedere alla sua selezione;
  - e) promuovere e favorire la realizzazione delle attività sociali nel loro complesso;
  - f) adottare i Regolamenti interni, nel rispetto dei principi e delle norme statutarie;
  - g) provvedere all'istituzione di ulteriori sezioni operative ed alla relativa individuazione dei Responsabili;
  - h) deliberare sulle istanze di ammissione all'Associazione da parte di aspiranti Soci;
  - i) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio, in particolare, dovrà avere i caratteri dell'annualità, della chiarezza, della veridicità e rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi del Codice Civile;
  - j) fissare le date delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie secondo le modalità già stabilite nel precedente Art.13;
  - k) dare seguito ai provvedimenti di radiazione dal Circolo adottati dal Collegio dei Probiviri avverso i Soci giudicati indegni, secondo quanto previsto dalle *“Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi”* di cui ai successivi Artt. 21 e 22;
  - l) determinare l'importo delle quote di iscrizione, delle quote sociali annuali e quelle di ormeggio, nonché prevedere ulteriori oneri, nella forma di una tantum o con carattere di ciclicità, per far fronte a nuove o maggiori spese.
  - m) surrogare l'eventuale membro del Consiglio Direttivo dimissionario, decaduto o deceduto con il primo dei non eletti. In assenza di membri da surrogare, nel termine di trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria Elettiva la quale, nei

successivi 21 giorni dalla convocazione, dovrà procedere all'elezione dei membri cessati. Lo stesso, seppure non nella consistenza completa, proseguirà nell'espletamento del mandato. I Consiglieri eletti in surroga rimarranno in carica limitatamente alla scadenza naturale del mandato;

- n) obbligo di tenuta del Registro dei Trattamenti dei dati ai fini della Privacy, che può essere sia in formato cartaceo sia in formato elettronico ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e nomina del Responsabile del Trattamento.
- XI. Qualora dovesse venire meno la metà più uno dei componenti o non venisse approvato il bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è da ritenersi decaduto e si dovrà procedere all'elezione dell'intero organismo. Il Presidente o il Vice Presidente, se il primo dimissionario, o in subordine il Consigliere più grande d'età provvederà entro 21 giorni ad indire nuove elezioni e a convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva. I componenti non dimissionari o non decaduti rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti.
- XII. Oltre la pubblicazione all'Albo del Sodalizio, ove ritenuto utile dal C.D., le comunicazioni riguardanti il pagamento delle varie quote di che trattasi potranno essere comunicate ai Soci per posta ordinaria, in forma elettronica/telematica od altro mezzo ritenuto idoneo.
- XIII. Procedere all'esclusione del Socio in presenza di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione. La decisione, ampiamente motivata, dovrà essere comunicata all'interessato nei modi, nei tempi e per gli effetti indicati nei successivi Articoli 21 e 22.
- XIV. Il C.D. può avvalersi, ove necessario, di eventuali consulenze e/o prestazioni per gli adempimenti amministrativi, tecnici e legali necessari al buon funzionamento del Sodalizio.

### **Articolo 17** *(Il Presidente)*

- I. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, (ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile) e la rappresenta sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi.
- II. Ha il potere di direzione e compie tutti gli atti di gestione onde consentire all'Associazione di conseguire lo scopo sociale. Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso; possono, tuttavia, essere previsti compensi per le spese effettivamente sostenute e documentate.
- III. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto e presta la propria opera gratuitamente, dura in carica quattro anni ovvero per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
- IV. Cessa dall'incarico per:

- a. scadenza del mandato;
  - b. dimissioni volontarie;
  - c. mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio o revoca dell'Assemblea che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi;
  - d. per le dimissioni, decadenza o revoca della maggioranza del Consiglio Direttivo.
- V. Il Presidente neo eletto all'atto dell'assunzione dell'incarico dovrà rendere la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, né in alcuna delle situazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e depositare la propria firma presso la Segreteria dell'Associazione e, ove previsto, presso gli uffici per lo svolgimento degli atti di gestione.
- VI. Lo stesso firma tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, salvo ravvisare violazioni di norme statutarie o di legge. In tale ipotesi potrà rinviare, con messaggio motivato, la delibera rispettivamente al Consiglio o all'Assemblea per la revisione o il ritiro dell'atto.
- VII. Provvedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 della Legge Regionale 31 agosto 1998 n. 14 e stipula la polizza di assicurazione di cui all'Art. 4 comma 1 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 per i volontari di Protezione Civile.
- VIII. Per dare esecuzione alle deliberazioni degli altri Organi sociali, emana proprie determinazioni, nel rispetto dei principi statuari, che dovranno essere numerate e pubblicate all'Albo.
- IX. Il Presidente ha facoltà di diramare avvisi e comunicazioni dirette ai Soci;
- X. In caso di urgenza e necessità esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- XI. In assenza del Presidente per dimissioni, revoca o decesso, il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Circolo fino a nuova elezione di questo, divenendo Legale Rappresentante dell'Associazione, nel pieno delle prerogative ed obblighi previsti dal presente Statuto.

**Articolo 18**  
*(Il Vice Presidente)*

- I. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nei modi previsti dal precedente Art. 16 dallo Statuto, dura in carica quattro anni.
- II. Per lo svolgimento dell'incarico non è previsto alcun compenso; sostituisce il Presidente in caso di momentanea assenza o impedimento e cessa dalle funzioni al rientro o al venir meno delle cause ostative di questi.

- III. Lo stesso, all'assunzione dell'incarico, dovrà rendere la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, né in alcuna delle situazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013. Dura in carica quattro anni.
- IV. Il VPr. cessa dalle proprie funzioni al momento del rientro del Presidente.
- V. Il Vice Presidente svolge i compiti di volta in volta delegati dal Presidente anche per le vie brevi.

In caso di impedimento, di dimissioni o di revoca del Tesoriere o del Segretario le funzioni saranno svolte, fino a nuova nomina, dal Vice Presidente.

### **Articolo 19**

*(Il Tesoriere ed il Segretario)*

#### I. Compiti del Tesoriere:

- a) soprintende all'attività negoziale in conformità alle direttive impartite dal Presidente.
- b) provvede a riscuotere i crediti, a liquidare le spese, dopo averne verificato la regolarità. Gli atti di spesa dovranno riportare la firma del Presidente e del Tesoriere.
- c) coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predispone il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- d) svolge il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### II. Compiti del Segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni degli Organi Sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri;
- b) sovrintende alle procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.
- c) le funzioni di Segretario e Tesoriere sono incompatibili con altro incarico, tranne nella circostanza della momentanea sostituzione.

### **Articolo 20**

*(Il Collegio dei Proviviri)*

- I. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti dai Soci nel rispetto dei requisiti etici e morali previsti, i quali prestano la propria opera gratuitamente.

*Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale e di Cultura Marinara “Circolo Nautico Il CORALLO - Mimmo Marchica”*

- II. Il Collegio dei Probiviri deve essere composto anche da due membri supplenti.
- III. Nella seduta di insediamento, dopo le Consultazioni Elettorali, il Collegio nomina il proprio Presidente.
- IV. Il C. P. decide in ordine alle seguenti materie:
  - a) controversie insorte fra Soci;
  - b) controversie insorte fra Soci e l'Amministrazione in ordine alla disciplina statutaria.
  - c) istruttoria e giudizio sulle eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai Soci resisi meritevoli del provvedimento in parola;
  - d) istruttoria e giudizio sulla eventuale radiazione dal Circolo del Socio colpevole di indegnità.
- V. Il C. P. nella fase istruttoria, nelle modalità e misure di sanzione deve tenere conto delle *"Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi"* di cui al successivo Art. 22.
- VI. Giustizia disciplinare interna: Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
  - d) radiazione.
- VII. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo del Socio all'Assemblea Straordinaria, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.
- VIII. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo e decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.
- IX. I componenti del C. P. sono tenuti al segreto sui documenti e/o fatti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- X. Il C. P. esprime parere, non vincolante, in ordine alle eventuali proposte di modifiche o emendamenti del presente Statuto.
- XI. Il C.P. esprime il proprio giudizio per il tramite formale di deliberazioni che dovranno essere controfirmate dai membri e dal Presidente. Esse dovranno essere affisse, nei modi e per gli effetti, all'Albo del Sodalizio. Fa eccezione, a quanto sopra affermato, il caso in cui è stato espresso giudizio di comportamento indegno; nella fattispecie il C.P.

trasmetterà la propria deliberazione al C.D. procedendo nei modi previsti dal successivo Art. 22, comma XI.

- XII. I membri del Collegio dei Probiviri non possono subire denunce disciplinari da parte dei Soci, fatta eccezione per comportamento indegno; in questo ultimo caso il membro denunciato viene sospeso dalle proprie funzioni, a decorrere dalla data della denuncia fino al giudizio finale, e verrà surrogato dal Socio primo dei non eletti nella specifica graduatoria dei Probiviri esitata dalle ultime Consultazioni Elettorali.
- XIII. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere oggetto di denunce disciplinari esclusivamente da parte degli altri membri del Collegio; in questo ultimo caso sia il membro denunciato che il membro denunciante verranno sospesi dalle loro funzioni, a decorrere dalla data della denuncia fino al giudizio finale, e verranno surrogati in tale periodo dai Soci primi dei non eletti nella specifica graduatoria esitata dalle ultime Consultazioni Elettorali.
- XIV. Il C.P. surroga l'eventuale membro deceduto o dimessosi attingendo alla graduatoria dei non eletti; in caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l'Organo Sociale di cui al presente Art. 14, comma I, punto i).

## **Articolo 21**

*(Giustizia disciplinare interna)*

- I. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, decide, su proposta del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, comminando sanzioni nel rispetto del principio della gradualità.
- II. Ai Soci, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
  - d) radiazione.
- III. Il Collegio dei Probiviri è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della funzione.
- IV. Il Collegio esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle eventuali proposte di modifiche o emendamenti dello Statuto.
- V. Gli atti finali del Collegio aventi rilevanza esterna dovranno essere firmati dall'intero Collegio e pubblicati all'Albo.

- VI. Le decisioni relative a sanzioni comminate per indegnità dovranno, invece, essere trasmesse al Consiglio Direttivo per la loro esecuzione.
- VII. Competente a giudicare sulle accuse per inadempienze nello svolgimento dell'incarico o violazione dello Statuto mosse dai Soci ai membri del Collegio è lo stesso Collegio. Tuttavia, la persona sottoposta a giudizio verrà sospesa dall'incarico e sostituita dal primo dei non eletti. Se il procedimento si conclude con la dichiarazione di inconsistenza di tutte le accuse mosse allo stesso la persona sospesa viene reintegrata nell'incarico.
- VIII. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere oggetto di denunce disciplinari esclusivamente da parte degli altri membri del Collegio; in questo ultimo caso sia il membro denunciato che il membro denunciante verranno sospesi dalle loro funzioni, a decorrere dalla data della denuncia fino al giudizio finale, e verranno surrogati in tale periodo dai Soci primi dei non eletti nella specifica graduatoria dei Probiviri esitata dalle ultime Consultazioni Elettorali.
- IX. Il C.P. surroga l'eventuale membro deceduto o dimessosi attingendo alla graduatoria dei non eletti; in caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l'Organo Sociale di cui al presente Art. 14, comma I).

## **Articolo 22**

### *(Istruzioni di Procedura per i Provvedimenti Disciplinari e Contenziosi)*

- I. I Soci venuti a conoscenza di condotte lesive degli interessi dell'Associazione o di violazioni di norme statutarie poste in essere da altro Socio o da uno o più membri del Consiglio Direttivo, potranno indirizzare al Collegio dei Probiviri esposto/denuncia con la descrizione circostanziata dei fatti di cui sono venuti a conoscenza.
- II. Entro una settimana dalla ricezione dell'esposto/denuncia, il Presidente del Collegio dei Probiviri notificherà gli atti al Socio controinteressato e fisserà il giorno e l'ora per la sua audizione.
- III. Il Collegio nel corso dell'istruttoria potrà chiedere l'audizione di altri soggetti che possono far luce sui fatti oggetto di decisione. I convocati potranno produrre documenti o rappresentare le loro ragioni a mezzo di memoria scritta.
- IV. Al termine dell'istruttoria, esaminati gli atti, sentite le parti e i terzi emetterà la decisione di colpevolezza o di inconsistenza delle accuse mosse, entro 30 giorni dalla ricezione dell'esposto/denuncia.
- V. Il Collegio non può acquisire agli atti del procedimento ulteriori note e/o documenti oltre quelli allegati all'esposto/denuncia, se non richiesti dal medesimo Organo.
- VI. Se l'oggetto del contenzioso presenta particolare complessità il Presidente del Collegio dei Probiviri potrà avvalersi della consulenza tecnica del *Responsabile degli Affari Legali del Sodalizio*.

- VII. Le decisioni sanzionatorie emesse dal Collegio dei Probiviri sono insindacabili, inappellabili e definitive, ad eccezione di quelle relative ad indegnità la cui competenza spetta all'Assemblea dei Soci.
- VIII. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ricevuto l'atto di impugnazione, convoca l'Assemblea per procedere alla designazione dei due Soci che dovranno integrare il Collegio con funzioni di scrutatori.
- IX. Qualora l'Assemblea, in sede di riesame dovesse confermare la decisione di indegnità del Socio, il Collegio dei Probiviri trasmetterà il provvedimento al Presidente del Consiglio Direttivo affinché ne curi l'esecuzione e la pubblicazione all'albo. Il provvedimento di radiazione verrà trascritto nell'appendice del Libro Mastro.
- X. Le sanzioni comminabili dal Collegio dei Probiviri sono le seguenti:
- a) ammonizione ufficiale a mezzo nota riservata da notificare al Socio interessato;
  - b) sospensione per un mese dalla frequentazione delle sedi sociali e nautiche del Circolo;
  - c) sospensione per un massimo di dodici mesi dalla frequentazione delle sedi sociali e nautiche del Circolo;
  - d) radiazione dal Circolo per indegnità.
- XI. Le sanzioni dovranno essere commisurate alla gravità e alla reiterazione delle infrazioni. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri non può essere proposto reclamo. Le sanzioni di cui alla lett. a), b) e c) sono inappellabili.
- XII. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impuginate avanti l'Autorità Giudiziaria.
- XIII. Nei casi di sospensione, il Socio non potrà frequentare le Sedi fatta salva la fruizione del posto barca occupato, per le operazioni di messa in sicurezza e la manutenzione strettamente necessaria dell'imbarcazione all'ormeggio.
- XIV. Le decisioni di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere pubblicate all'Albo del Sodalizio con l'indicazione del nominativo del Socio, la sanzione comminata ovvero il proscioglimento dello stesso.

### **Articolo 23**

#### *(Il Collegio dei Revisori dei Conti)*

- I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è rieleggibile. È composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti tra i Soci, in possesso dei requisiti etici e morali.
- II. Per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso.

- III. È tuttavia, facoltà dell'Assemblea individuare un solo nominativo, così detto "Revisore Unico". Il Revisore all'atto dell'assunzione dell'incarico dovrà rendere una dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, né in alcuna delle situazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013.
- IV. La delibera di ratifica dell'elezione dovrà contenere apposite disposizioni e clausole che sanciscono la decadenza dal rapporto ove si incorra in una violazione degli obblighi derivanti dal citato decreto.
- V. Svolge in piena autonomia funzioni di controllo finanziario, contabile e patrimoniale.
- VI. Nella seduta di insediamento, il Collegio elegge il proprio Presidente.
- VII. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono responsabili della veridicità delle attestazioni e su gli stessi grava l'obbligo della riservatezza sui documenti e/o fatti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio.
- VIII. I Compiti dei Revisori dei Conti sono:
- a) controllo degli atti di gestione sotto il profilo della legittimità;
  - b) accertamento della regolare tenuta della contabilità;
  - c) esame del bilancio annuale e delle relative variazioni;
  - d) esame del conto consuntivo;
  - e) verifica di cassa, dei libri dell'inventario, delle giacenze di magazzino, della regolarità delle procedure d'acquisto;
  - f) verifica del libro delle riunioni degli organi collegiali, del registro degli stipendi del personale;
  - g) accertamento del regolare adempimento degli obblighi fiscali.
- IX. Particolare riguardo il Collegio dei Revisori deve averlo nell'esaminare il conto consuntivo, infatti, l'organo di controllo:
- a) riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
  - b) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
  - c) esprime parere sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla rispondenza tra i risultati esposti con le scritture contabili;
  - d) surroga l'eventuale membro del Collegio dimessosi o deceduto, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di carenza di Soci che abbiano riportato voti per tale carica si provvederà ad indire elezioni parziali volte ad integrare l'Organo Sociale.

## **TITOLO IV DEI LAVORATORI E VOLONTARI**

### **Articolo 24**

*(Lavoratori e volontari)*

- I. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'Art. 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili con le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- II. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
- III. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'Art. 37 del D.Lgs. 36/2021.
- IV. L'Associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 36/2021.
- V. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, senza oneri per l'Associazione, ad eccezione del semplice rimborso spese quali: vitto, alloggio, viaggio, ecc.
- VI. Le spese per essere ammesse a rimborso dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente, adeguatamente documentate e sostenute in occasione di attività sportive effettuate fuori il comune di residenza del richiedente e/o della sede sociale. Si potrà prevedere a erogare un rimborso forfetario delle spese. In tal caso si prescinde dall'esibizione della documentazione.
- VII. Le prestazioni sportive di volontariato non configurano alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, talché il Volontario svolge la propria attività in autonomia e senza vincolo di subordinazione.
- VIII. Grava in capo all'Associazione l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari di cui si avvalga mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## **TITOLO V – IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 25**

*(Del Patrimonio Sociale)*

- I. Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili dell'Associazione a titolo di proprietà;
  - b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) dalle donazioni, erogazioni e lasciti.
- II. Le entrate sono costituite:
- a) dalle quote associative così come stabilite dal C.D.
  - b) dai contributi volontari annuali e quote una tantum versate dai Soci
  - c) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - d) dai contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Nazionali o Internazionali, da Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
  - e) dalle entrate connesse all'attività istituzionale o provenienti da manifestazioni sportive e sottoscrizioni, dalle sponsorizzazioni, dalle sovvenzioni, ecc.;
  - f) dai redditi patrimoniali o da entrate derivanti da iniziative sociali;
  - g) dalla raccolta fondi e/o proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come stabilito dal Codice del Terzo Settore e dal relativo Decreto Ministeriale.
- III. Il Patrimonio così composto e comprensivo, altresì, di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 26**

#### *Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili*

- I. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli Organi Sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo 27**

#### *(Dell'Esercizio Sociale)*

- I. La redazione e la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio sia preventivo che consuntivo è obbligatoria e deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
- II. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- III. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e inviarlo al Collegio dei Revisori per il relativo parere di regolarità contabile-finanziaria, per poi trasmetterlo all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

- IV. Il bilancio consuntivo, anch'esso predisposto dal C. D. e corredato dal relativo parere di regolarità contabile-finanziaria del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.
- V. Il parere dei Revisori ha carattere obbligatorio ma non vincolante.
- VI. Gli atti dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata in seduta ordinaria nei modi e nei tempi del precedente Art. 14.

### **Articolo 28**

*(Scioglimento)*

- I. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità di votazione già previste nel precedente Art. 13, comma IV.
- II. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ai sensi dell'Art. 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

### **Articolo 29**

*(Disposizioni finali)*

Il presente Statuto decorre nella sua validità dalla data di registrazione all'Agenzia delle Entrate. La registrazione del presente Statuto costituisce abrogazione tacita di quello precedente.

### **Articolo 30**

*(Clausola compromissoria)*

- I. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai Regolamenti delle Federazioni Nazionali e/o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI, cui il Circolo Nautico aderisce e/o si affilia.
- II. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti delle Federazioni e/o Enti Sportivi riconosciuti dal CONI.

### **Articolo 31**

*(Norme di rinvio)*

- I. Per quanto non previsto dal presente Statuto Sociale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

II. Il presente Statuto Sociale trovasi in atti presso la Segreteria della sede sociale dell'Associazione e pubblicato all'albo cartaceo e digitale.

**Sciacca, 17 dicembre 2023.-**

**L'Estensore dello Statuto Sociale**

*P. A. Francesco Galluzzo*

**Il Presidente dell'Associazione**

*P. A. Francesco Galluzzo*

**Il Segretario dell'Associazione**

*Giovanni Comparone*

**Il presente Statuto Sociale è stato depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 20 dicembre 2023 al numero 723 serie 3.**